

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3019

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROSSI PAOLO e ROMANO

Presentata il 17 marzo 1966

**Riliquidazione delle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato
sugli stipendi conglobati al 1° marzo 1966**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 5 dicembre 1964, n. 1268 per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività ed in quiescenza, non ha corrisposto al prefisso di un realistico progresso dell'emolumento di pensione che resta, pur sempre, fortemente differenziato nei confronti del trattamento economico riservato al personale in attività di servizio.

È venuto meno il principio che indusse a cumulare le diverse « voci » remunerative nello stipendio dei personali di Stato, ovverossia, lo eccessivo divario esistente tra l'ammontare delle retribuzioni del personale in attività e quello delle pensioni dei parigrado in trattamento di quiescenza. Eppure il conglobamento inizialmente venne concepito ed impostato in funzione della sistemazione delle pensioni.

Infatti, il complessivo aumento del 60 per cento lordo, concesso mediante le due indennità integrative speciali nella misura del 30 per cento ciascuna, è calcolato sull'importo lordo mensile delle pensioni già in godimento; per il che, le preesistenti e sensibili differenziazioni fra i dipendenti di Stato in pensione, specie per i sottufficiali delle forze armate e Corpi di polizia ivi compresi i graduati, ed i parigrado delle amministrazioni civili di Stato in pensione, sono restate ed anzi sono state potenziate. Tutto ciò a danno delle

categorie più umili, mentre i magistrati e gli ufficiali hanno avuto riliquidate le pensioni sugli stipendi loro attribuiti.

La stessa sperequazione è restata anche nel campo della scuola, per cui risulta urgente ed improcrastinabile passare alla perequazione delle pensioni per tutto il personale civile e militare dello Stato in quiescenza, sulla base degli stipendi in vigore al 1° marzo 1966.

Ciò, soprattutto, per mettere ordine e disciplina nella materia delle pensioni, le cui misure sono restate ancorate agli stipendi storici del 1956, nonché per allineare il trattamento dei dipendenti dello Stato a quello degli stessi dipendenti dei comuni, delle province, delle regioni e degli Enti pubblici, ai quali è stato esteso il trattamento integrale fruito nell'ultimo giorno di servizio.

Deriva, pertanto, che si rende doveroso riordinare la casistica delle pensioni se si vuole armonizzare la disciplina pensionistica nel rispetto e nella giusta valutazione delle prestazioni da parte dello Stato.

Nella interpretazione delle presenti difficoltà finanziarie e, convinti di assolvere ad atto doveroso ed improcrastinabile e, quindi, di un provvedimento valido all'adozione dei criteri di programmazione della spesa, opportunamente la presente proposta di legge prevede lo scaglionamento della spesa in cinque eser-

cizi, a partire dal 1° gennaio 1967, in ragione di 24 miliardi per esercizio oppure in un'altra forma di progressività che si riterrà di fissare per computatamente assolvere alla riliquidazione delle pensioni sulla base degli stipendi in vigore al 1° marzo 1966.

L'onere della spesa che prevede la presente proposta, è di poco inferiore ai 120 miliardi che, ripetiamo, opportunamente è stato ripartito in cinque esercizi perché si possa provvedere con comodità ed in tempo debito,

alla iscrizione delle singole rate nei cinque bilanci che si susseguiranno a partire dal gennaio 1967 a tutto gennaio 1971.

Onorevoli Colleghi, siamo sicuri che questa proposta di legge, che si ispira ad elevati principi morali e di apprezzamento della classe impiegatizia dello Stato, non vi dimostri insensibili al suo valore e che quindi vogliate sanare con il concorso dei vostri voti uno stato di cose caotico ed ingiusto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le pensioni a carico dello Stato e delle Amministrazioni Autonome statali liquidate o da liquidarsi per cessazioni dal servizio sino al 31 dicembre 1966 sono riliquidate d'ufficio sulla base degli stipendi conglobati in vigore dal 1° marzo 1966. La riliquidazione è disposta a decorrere dal 1° gennaio 1967.

ART. 2.

La riliquidazione viene effettuata sulla base del 50 per cento dei predetti stipendi conglobati per l'anzianità di servizio di 20 anni e sulla base del 100 per cento per l'anzianità di servizio di 40 anni. Per le anzianità di servizio intermedie da 20 a 40 anni l'aliquota del 50 per cento viene aumentata in ragione del 2,50 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio oltre i venti.

Nella liquidazione e riliquidazione delle pensioni per i personali militari, stante i particolari limiti di età previsti dagli ordinamenti vigenti, le percentuali di cui all'articolo 5 nn. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono maggiorate del 20 per cento in luogo dell'aumento del 2,50 per cento della base pensionabile.

ART. 3.

Le pensioni da liquidarsi per cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1967 sono liquidate sulla base degli stipendi conglobati in vigore dal 1° marzo 1966 e tenendo conto delle aliquote minime e massime indicate nel precedente articolo 2.

ART. 4.

I benefici economici derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2 (riliquidazioni delle pensioni in atto) saranno corrisposti al personale in quiescenza interessato in cinque quote uguali da pagarsi rispettivamente, nei cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1° gennaio 1967.

ART. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire centoventi miliardi ed esso, in conformità a quanto sancito nel precedente articolo 4, sarà iscritto nella parte uscita del bilancio dello Stato in ragione di 24 miliardi annui a decorrere dal prossimo esercizio finanziario 1967 e così via fino allo esercizio finanziario 1971.